



Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino

Tel. e Fax 011/7497780

e-mail: [studio.mattalia@fiscali.it](mailto:studio.mattalia@fiscali.it)

sito: [www.studiomattalia.it](http://www.studiomattalia.it)

## **Informative e news per la clientela di studio**

---

Detrazione Irpef/Ires 65%, nessun invio telematico entro la scadenza del 31 marzo 2015	pag.	2
Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata	pag.	3
Torna, ma solo per il 2015, il regime dei minimi con tassazione al 5%	pag.	6
<i>Split payment</i> - I chiarimenti applicativi	pag.	7
Obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015	pag.	9
Modello Eas - enti non commerciali alla verifica dell'obbligo di rappresentazione	pag.	11
La tenuta "facoltativa" del documento programmatico sulla sicurezza	pag.	14

## **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 marzo 2015 al 15 aprile 2015	pag.	15
---	------	----

## Informative e news per la clientela di studio

---

### DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, NESSUN INVIO TELEMATICO ENTRO LA SCADENZA DEL 31 MARZO 2015

L'articolo 12 del D.Lgs. n.175/14 ha soppresso l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% che proseguono per più periodi di imposta. La comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.

La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La soppressione dell'obbligo riguarda:

- i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;
- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dal 13 dicembre 2014.

La Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che si ritengono non applicabili le sanzioni per l'omesso o irregolare invio della comunicazione telematica, commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali alla medesima data non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

Si evidenzia che l'adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito [web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi). Ove il contribuente ometta di inviare all'Enea la documentazione richiesta, può comunque fruire della c.d. "remissione *in bonis*" prevista dall'art.2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all'invio della documentazione in un primo momento omessa. Il termine per fruire della remissione *in bonis* ed inviare la documentazione omessa è il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza del 90° giorno dalla fine lavori. In caso di mancato invio all'Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%.

## Informative e news per la clientela di studio

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

#### Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 del D.L. n.201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 22,65%.

Anche per l'anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 22,65 vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni	22,65%	22,74 %
Soggetto con età non superiore ai 21 anni	19,65%	19,74 %
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps	11,32%	11,37%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2015 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)	3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)	3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
--	----------------------	-----------	--------------

Soggetto di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	22,65 %	22,74 %
	da 46.123,00	23,65 %*	23,74 %*
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	19,65 %	19,74 %
	da 46.123,00	20,65 %*	20,74 %*

\*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'art.3-ter della L. n.438/92.

Va ricordato che per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

### Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori a progetto,
- i collaboratori occasionali,
- i venditori porta a porta,
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro,
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale,
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

In relazione alle aliquote contributive va specificato che l'art.2, co.57 L. 92/12 meglio nota come "riforma del lavoro" ha chiarito che l'aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del:

- 28% per il 2014,
- 30% per il 2015,
- 31% per il 2016,
- 32% per il 2017,
- 33% per il 2018,

oltre all'incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e malattia.

Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le seguenti aliquote contributive:

- 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014),
- 22% per il 2015 (divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e
- 24% dal 2016.

Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali la aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014 ovvero 27%.

Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2014	2015
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di p. Iva	27,72%	27,72%
	Non titolare di p. Iva	28,72%	30,72%

Pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica		22%	23,5%
--	--	-----	-------

Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo annuo, rispettivamente in:

- 15.548,00 euro e
- 100.324,00 euro

## Informative e news per la clientela di studio

---

### TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5%

Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%.

Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all'art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11.

La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita Iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015.

Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età.

Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un'aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell'attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale).

È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all'art.27, co.3 D.L. n.98/11 e non anche il c.d. "forfettino" di cui all'art.13 L. n.388/00 (meglio noto come regime delle "neoattività") che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.

Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio?

Possono verificarsi due casi:

- emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
- emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.

Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex art.26 d.P.R. n.633/72 con restituzione dell'Iva pagata.

Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.58 L. n.190/14*", in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11*".

Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali.

Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'art.1, co.58 L. n.190/14, l'applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa.

Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art.1, co.100 L. n.244/07 con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.

## Informative e news per la clientela di studio

### SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI

Il nuovo articolo 17-ter del d.P.R. n.633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all'Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall'Agenzia durante i *forum* di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

<b>Solo fatture</b>	<p>La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 d.P.R. n.633/72, che quindi recano addebito dell'imposta; sono invece in ogni caso <b>escluse le ricevute fiscali e gli scontrini</b> (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale).</p> <p>È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).</p>
<b>Indicazione in fattura</b>	<p>Una seconda indicazione importante è legata all'indicazione da dare in fattura circa l'assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L'articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall'art.21 d.P.R. n.633/72 indicando nel documento l'annotazione "<b>scissione dei pagamenti</b>". Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l'indicazione "<i>operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72</i>" o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).</p> <p>Va inoltre segnalato l'aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l'emissione della <b>fattura elettronica</b> con le nuove indicazioni legate allo <i>split payment</i>, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante</p>

	l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l'indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>.
<b>Decorrenza</b>	La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni <b>fatturate a partire dal 1° gennaio 2015</b> : non rientrano quindi nell'ambito applicativo dello <i>split payment</i> tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).
<b>Esonero</b>	L'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l'Ente è debitore dell'imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta. In relazione a questa seconda previsione l'Agenzia ha affermato che <i>"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"</i> . In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo <i>split payment</i> . Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.
<b>Enti interessati</b>	Sono interessati da <i>split payment</i> le cessioni e le prestazioni rese <i>"nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza"</i> . Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);</li> <li>• Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;</li> <li>• le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</li> <li>• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.</li> </ul> Al contrario, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti previdenziali privati o privatizzati,</li> <li>• aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.</li> <li>• gli Ordini professionali,</li> <li>• gli Enti ed istituti di ricerca,</li> <li>• le Agenzie fiscali,</li> <li>• le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom),</li> <li>• le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa),</li> <li>• gli Automobile club provinciali,</li> <li>• l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),</li> <li>• l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid),</li> <li>• l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).</li> </ul> <p>La Circolare n.1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: <a href="http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php">http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php</a>.</p> <p>Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.</p>
Rimborsi	<p>L'introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l'imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il <b>rimborso in via prioritaria</b>, anche senza possedere i requisiti di cui all'art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizio dell'attività da almeno tre anni;</li> <li>• importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;</li> <li>• ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.</li> </ul> <p>Sul punto l'art.8 co.2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "<i>split payment</i>" nel periodo oggetto del rimborso.</p>

## OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015

Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l'*iter* di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### L'emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall'art.25 D.L. n.66/14.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione *File*, fatture e messaggi del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la annotazione dell'assolvimento della stessa ai sensi dell'art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell'imposta di bollo.

### La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l'invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la

conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

### La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un'altra piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L'abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all'impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

## MODELLO EAS - ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Ogni anno gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) devono effettuare le opportune verifiche ai fini dell'obbligo della eventuale ripresentazione telematica del modello Eas.

Con l'adempimento introdotto dall'art.30 del D.L. n.185/08 (cosiddetto D.L. "Anti Crisi"), tali soggetti hanno infatti l'obbligo di "trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello" che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali (previste tanto ai fini Iva dall'art.4 d.P.R. n.633/72, quanto ai fini delle imposte sui redditi dall'art.48 Tuir) che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell'alveo della non commercialità. Occorre poi considerare che non tutti gli enti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata del modello.

La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che

*"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".*

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2015 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello Eas.

### **Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello**

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che

*"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".*

Con la Risoluzione n.125/E/10, l'Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di ripresentazione del modello Eas. Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

⇒ **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**

⇒ **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli "importi" e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo".

Si propongono di seguito alcuni esempi.

<b>Caso</b>	<b>Ripresentazione</b>
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di 20.000,00 euro a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000,00 euro	<b>no</b>
associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro	<b>sì</b>
associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	<b>sì</b>

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

⇒ **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **Circolare n.45/E/09** l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto "bizzarra" - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	sì

⇒ **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

⇒ **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas.

**N.B.** A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

**Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis**

L'articolo 2, co.1 D.L. n.16/12 (conv. con modificazioni dalla L. n.44/12) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **Circolare n.38/E/12** e ribadito con la **Risoluzione n.110/E/12** l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di

presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

### La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

<b>PERDITA DEI REQUISITI</b>	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art.30 del D.L. n.185 del 2008	Decorrenza	giorno		mese		anno
------------------------------	--	------------	--------	--	------	--	------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2015 si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

## LA TENUTA "FACOLTATIVA" DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

L'articolo 45 del D.L. n.5/12 ha abolito l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza introdotto dal *Codice della Privacy* (D.Lgs. n.196/03), che costituiva la principale misura minima di sicurezza prevista in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali. Il soggetto obbligato alla redazione e all'aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'abolizione dell'obbligo di tenuta del D.P.S. non impatta sull'obbligo di rispettare le misure minime di sicurezza al fine di proteggere i dati personali, tutt'oggi previsto dall'art.34, co.1 D.Lgs. n.196/03.

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.196/03 obbligano a diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del **titolare del trattamento dei dati**;
- la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
- la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
- la nomina dell'**amministratore di sistema**;
- il rilascio di apposita **informativa** sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
- la preventiva richiesta del **consenso** al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.



Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2015 AL 15 APRILE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

#### SCADENZE FISSE

16  
marzo

##### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

##### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

##### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

##### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

##### **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

<p><b>16 marzo</b></p>	<p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p> <p><b>Tassa annuale vidimazione libri sociali</b> Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Accise - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p><b>18 marzo</b></p>	<p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
<p><b>20 marzo</b></p>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>25 marzo</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>

<p><b>31 marzo</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p><b>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</b> Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p><b>Modello Eas</b> Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 marzo 2015.</p>
<p><b>15 aprile</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Studio Mattalia